
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Lite temeraria: la quantificazione è pari al quadruplo delle spese legali

Se una parte agisce processualmente nell'evidente illusorio tentativo di ottenere un'improbabile sospensione e conseguendo come unico risultato quello di coinvolgere la convenuta in defatiganti attività processuali, oltre che di offrire il proprio contributo al noto sovraccarico della Giustizia, allora si giustifica la sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., pari al quadruplo delle spese legali.

Tribunale di Milano, sezione terza, sentenza del 21.10.2014

...omissis...

Indi, respinta l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 407 c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione. Tanto premesso, va preliminarmente osservato che dal momento che il provvedimento impugnato è un decreto ingiuntivo, trova applicazione l'art. 56 c.p.c. che limita il rimedio straordinario in esame alla sola ipotesi di cui all'art. 404, comma secondo, c.p.c. Ciò comporta che il gravame deve essere diretto a dimostrare non che il decreto ingiuntivo sia stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato, come di regola avviene nelle opposizioni ex art. 645 c.p.c., bensì che il decreto è l'effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente.

L'art. 405 c.p.c. prevede poi che la citazione deve contenere "...l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova", ciò anche al fine di dimostrare l'osservanza del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

Ebbene nulla di tutto questo è dato rinvenire nell'atto di citazione, nei cui trentacinque fogli si contesta la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente e la mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto, ma mai ci si preoccupa di spiegare perché vi sarebbe stato dolo o collusione né tantomeno in quale momento sarebbero stati scoperti.

L'opposizione, pertanto, non può essere esaminata nel merito e va dichiarato inammissibile, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nella misura di cui in dispositivo.

La condotta processuale dell'attrice, tuttavia, merita anche una sanzione ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.

Infatti la stessa parte ha incardinato una controversia soggetta a stringenti requisiti di ammissibilità senza minimamente soffermarsi a dimostrare la sussistenza dei medesimi, nell'evidente illusorio tentativo di ottenere un'improbabile sospensione e conseguendo come unico risultato quello di coinvolgere la convenuta in defatiganti attività processuali, oltre che di offrire il proprio contributo al noto sovraccarico della Giustizia.

In applicazione della citata disposizione l'attrice va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta di una somma che, in considerazione della evidenziata gravità della condotta, stimasi di quantificare nel quadruplo delle spese legali come liquidate in dispositivo e quindi nella somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente decisione e fino all'effettivo pagamento.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da xxxxxxxx ai sensi dell'art. 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 17538/2007 emesso il 03.05.2007 e depositato il 04.05.2007, ruolo n. 12457/07, rep. n. 11034;
- 2) condanna xxxxxxxx al pagamento, in favore di xxxxxxxx delle spese di lite che liquida in Euro 25.000,00 comprensivi di rimborso spese a forfait oltre contributo previdenziale ed I.V.A.;
- 3) condanna xxxxx al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxxxx ed ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c. della somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno 22.10.2014 e fino al soddisfo.

Milano, 21 ottobre 2014